



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it – collegio.torino@geopec.it – www.collegiogeometri.to.it

Circ. 160/25
Prot. n. 5616/25

Torino, 3 dicembre 2025

Ai Geometri in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: Prospetto aliquote Imu 2026

Si rende noto agli Iscritti che è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Mef il decreto 6.11.2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che per comodità si allega), che integra il decreto 6.9.2024 che a sua volta ha integrato il decreto 7.7.2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote Imu.

Con il nuovo decreto – emanato in considerazione delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, vale a dire l'anno d'imposta 2025 – è stato riapprovato l'Allegato A al fine di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7.7.2023 come integrato dal successivo decreto 6.9.2024.

Dalla lettura del nuovo Allegato A, risulta che sono state ampliate le fattispecie in merito alle quali i comuni potranno prevedere, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, aliquote diversificate. Per esempio, nella sezione 6 - Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale A), nella sottosezione 6.1.1. – Abitazione locata o concessa in comodato, è stata inserita la possibilità di diversificare l'aliquota Imu, per le locazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, oppure per quelle ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della l. n. 431/1998, in caso di canone ridotto ex art. 19, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 ("Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo (cioè accordi di riduzione del canone), anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria").

Allegati: n. 2

Cordiali Saluti

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Roccia